

**PROGRAMMA OPERATIVO E PROCEDURE PER L'ACCESSO AL PRESTITO DI
CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN REGIME DI "DE MINIMIS"**

ANNO 2026

Ai sensi della DGR n. 254 del 06/05/2026 – “Interventi di credito agrario a breve termine in favore delle imprese agricole della regione Abruzzo - anno 2026 - ai sensi della Legge Regionale n. 53/97, art. 17. Concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario di conduzione in regime “de minimis” ai sensi dei Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, e Reg. (UE) n. 2023/2831 – Approvazione Linee d’indirizzo”.

1. OBIETTIVI

La Regione Abruzzo alla luce della grave crisi economica che sta interessando tutti i settori produttivi, non risparmiando neppure il comparto agricolo, intende intervenire nella concessione di *contributi in conto interessi*, in regime “de minimis”, sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all’anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

I prestiti sono assistiti dal concorso regionale sul pagamento degli interessi fino al 31/12/2026.

L’intervento regionale ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, ed è rivolto alle imprese agricole attive nella *produzione primaria di prodotti agricoli* e delle imprese agricole attive nel settore della *trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli*.

2. AZIENDE BENEFICIARIE

Alle **imprese agricole**, costituite ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti contratti con le Banche convenzionate. Il contributo è calcolato sulla base dell’analisi dei costi delle varie tipologie aziendali.

Possono usufruire dell’aiuto “de minimis” le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile che:

- sono attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad € 50.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre anni precedenti ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118;
- sono attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre anni precedenti ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

Possono beneficiare dell’aiuto:

- le imprese agricole e le società agricole **operative nella regione Abruzzo** su terreni che ricadono nel territorio abruzzese, condotte da imprenditori singoli o associati, in possesso di partita IVA, dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera competente e del *fascicolo aziendale* appositamente costituito; tali imprese devono avere sede operativa nella regione Abruzzo al momento della richiesta di liquidazione e pagamento presentate alle Banche.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di prestito devono essere presentate **entro il 15/06/2026** dagli operatori agricoli direttamente alle banche convenzionate.

Quest'ultime devono far pervenire, entro 3 giorni dalla ricezione, tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, le richieste di importo del prestito superiore a € **25.000,00** per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e le richieste di importo del prestito superiore a € **80.000,00** per le Società Agricole di trasformazione e commercializzazione al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, al seguente indirizzo PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it per le relative istruttorie.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le Banche possono autonomamente effettuare le istruttorie delle domande con importo fino a € **25.000,00** per le Aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e fino a € **80.000,00** per le Società Agricole di trasformazione e commercializzazione.

Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio effettua le istruttorie per le richieste di importo superiore € **25.000,00** per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, mentre il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, effettua le istruttorie per le richieste di importo superiore a € **80.000,00** per le Società Agricole di trasformazione e commercializzazione.

Le Banche e gli S.T.A. competenti per territorio, devono far pervenire al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti gli esiti delle loro istruttorie entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di prestito.

Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, del Dipartimento Agricoltura, visto l'esito positivo delle istruttorie, provvederà a adottare la determinazione di concessione del prestito.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 26.970,72. Nell'ambito del predetto stanziamento complessivo, le risorse sono ripartite tra le due misure in regime di "*de minimis*" nelle seguenti proporzioni:

- € 12.970,72, è destinato alla misura di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, relativa agli aiuti alle imprese del settore della produzione primaria agricola;
- € 14.000,00, è destinato alla misura di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831, relativa agli aiuti alle imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ferma restando l'invarianza dello stanziamento complessivo approvato con D.G.R. n. 254 del 06/05/2026, il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud è autorizzato - con proprio atto di determinazione da adottare nell'ambito dell'attività gestionale - ad adeguare gli importi ripartiti tra le due misure qualora la dotazione finanziaria prevista per un regime di aiuto risulti eccedente rispetto alle domande utilmente presentate e, contestualmente, la dotazione finanziaria dell'altro regime risulti insufficiente.

L'ulteriore provvedimento di riparto avviene esclusivamente entro il limite dell'importo complessivo approvato dalla suddetta deliberazione (€ 26.970,72), senza che ne derivi alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Ove le disponibilità finanziarie complessive siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto verrà proporzionalmente ridotto.

Le risorse riallocate rimangono soggette alle condizioni e ai limiti di intensità dell'aiuto stabiliti nel rispettivo Regolamento applicabile alla misura ricevente, con conseguente aggiornamento delle registrazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'art. 4 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, nonché nel Registro Aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

6. PROCEDURE AIUTO “DE MINIMIS” IMPRESE AGRICOLE

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per i prestiti di conduzione in regime di “*de minimis*” è subordinato alla verifica, ai sensi del DM 115/2017, sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) e nel Registro Aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), del rispetto del massimale concedibile, sommando tutte le agevolazioni ottenute dal beneficiario in regime “*de minimis*” nei tre anni precedenti, procedendo all’acquisizione della “*Visura aiuti de minimis*”.

Il massimale concedibile è di € **50.000,00** per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118 e di € **300.000,00** per le Società Agricole Cooperative di trasformazione e commercializzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831.

All’esito positivo di questa verifica il Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, sede Chieti, procede alla concessione e alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) e nel Registro Aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), acquisendo il corrispondente Codice CAR per la Misura d’aiuto, i relativi Codici COR per ognuno degli aiuti individuali; la concessione definitiva degli aiuti individuali avviene mediante adozione da parete del Servizio DPD026 della determinazione dirigenziale di concessione del prestito di conduzione a tasso agevolato.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Nel rispetto del **Decreto 31 maggio 2017, n. 115** (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), e ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l’«**Autorità responsabile**» della misura d’aiuto è il Dipartimento Agricoltura DPD della Giunta regionale; il «**Soggetto concedente**» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio Territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud - DPD026;

Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPD026 prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 e sul Registro Aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

Ai fini del controllo sul **rispetto dei massimali d’aiuto** (art. 3) e del **controllo sul cumulo dei costi ammissibili** (art. 6), prima delle concessioni, il Servizio DPD026 provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all’art. 2.2 dei Regg. (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, per la **definizione di “impresa unica”** e sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni, o scissioni come da previsioni artt. 7 e 8 dei medesimi regolamenti;

Non possono essere beneficiare di concessione d’aiuti individuali ai sensi del presente Programma: le imprese che operano nei **settori esclusi** dal campo di applicazione dei Regg. (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, come specificati dall’articolo 1, paragrafo 1 degli stessi regolamenti, nonché le attività connesse all’exportazione verso paesi terzi o verso altri Stati membri dell’Unione europea;

Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831 che in quello del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, assicurino, tramite mezzi adeguati quali **la separazione delle attività o la distinzione dei costi**, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Programma;

Ai fini del rispetto del principio della “*trasparenza degli aiuti*” di cui agli articoli 4 dei Regg. (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, si precisa che **l’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interessi** che è ritenuto “trasparente” dai par. 2 dei citati articoli 4 dei medesimi Regolamenti;

Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, **tutti gli importi** riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione

sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa;

Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 dei Regg. (UE) 2023/2831 n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118, **sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo** previsto per i tre anni precedenti; in sede di "soccorso istruttorio" e in ogni caso prima della concessione, sarà eventualmente consentito dal Soggetto concedente un solo adeguamento dei costi ammissibili inseriti nel progetto, al fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale;

Il presente Programma non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare **violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea** di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Ai sensi della c.d. **giurisprudenza Deggendorf** (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)) il Soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Programma, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea;

Gli aiuti concessi nel quadro del presente Programma **sono cumulabili** con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dagli art. 5 dei Regg. (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118. Spetta al Soggetto concedente verificare le condizioni di cumulo in esito alle interrogazioni effettuate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al DM. 115/2017.

8. OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ AGRICOLE

Alle Società di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate. L'importo del prestito è calcolato sulla base del parametro dell'entità del prodotto conferito e lavorato l'anno precedente. Dette Società possono presentare domanda per un prestito agevolato di conduzione per l'anno 2026 e sono obbligate a produrre:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui, deve essere riportato l'ammontare delle produzioni e delle trasformazioni dell'anno precedente, e dichiarare che la Cooperativa è vigente;
- b) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;
- c) per i terreni in affitto, nella dichiarazione di cui al punto 8a) devono essere dichiarati:
 - il nome del proprietario;
 - l'avvenuta comunicazione al proprietario che per i terreni interessati è stata inoltrata domanda per il prestito di conduzione;
 - in caso di tartufaia (di cui alla L.R. 22/88 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni), l'interessato deve documentare l'esistenza della stessa a mezzo di attestazioni.

9. OBBLIGHI PER LE IMPRESE SINGOLE

Le imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono presentare domanda per la concessione di un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate per l'anno 2026 e sono obbligate a produrre:

- a) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:
 1. l'ammontare del prestito avuto l'anno precedente al netto degli interessi;
 2. l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute;
 3. per i terreni in fitto vedasi punto 8c);
 4. ripartizione culturale dell'azienda e carico bestiame;

5. composizione del nucleo familiare;
6. che nessun altro componente il nucleo familiare ha richiesto o richiederà per gli stessi terreni prestito di conduzione agevolato.

10. PRECISAZIONI

Le domande che prevedono la concessione del prestito di importo uguale a quello dell'anno precedente o di importo diverso, se variato a causa della revisione dei parametri, possono essere corredate invece che della documentazione di cui al **punto 9.** da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui è dichiarato che non sono mutate le condizioni soggettive (qualifica) né oggettive (superfici, ripartizioni colturali, UBA allevate) che avevano determinato sia la concessione che l'importo del prestito.

Va comunque riportata la dichiarazione per i terreni in fitto bonario.

L'importo risultante dai punti 8. lett a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di società Agricole, in cui, si dichiara l'ammontare delle produzioni e/o trasformazioni dell'anno precedente, e **9. lett b)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di imprese singole in cui si dichiara l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute, **non deve essere inferiore al 75% della somma concessa a prestito nell'anno precedente.** Ove tale importo risultasse inferiore alla percentuale suddetta, il nuovo prestito sarà ridotto in proporzione.

Non ha diritto al nuovo prestito la ditta che giustifichi una spesa inferiore al 50% dell'importo del prestito dell'anno precedente.

Nel caso che la richiesta di prestito viene avanzata da un soggetto diverso da quello che ne ha beneficiato nell'anno precedente, se tale nuovo soggetto è estraneo al nucleo familiare del beneficiario precedente, non è tenuto a dichiarare le spese sostenute, in quanto si configura come prima ditta beneficiaria del prestito di conduzione, altrimenti è tenuto a dichiarare le spese sostenute nell'anno precedente.

Il beneficiario che non ha usufruito del prestito nell'anno precedente deve comunque giustificare la spesa nei termini sopra riportati.

Le spese riconoscibili sono quelle oggetto di reale esborso di danaro e sostenute per la necessità di conduzione aziendale e in particolare: spese per la provvista di mezzi tecnici (fertilizzanti, mangimi, sementi, antiparassitari, piantine di colture erbacee, ecc.), per la coltivazione dei fondi, per l'attività zootecnica espletata, oppure per l'attività di agriturismo e idrocoltura (mano d'opera extra aziendale, noli, premi di assicurazione, manutenzione, spese di energia per forza motrice, carburanti, lubrificanti, contributi consortili, INPS, ecc.), per dotare le aziende associate in cooperativa ed in altra forma che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, dei mezzi occorrenti per la propria gestione (acquisto materie prime occorrenti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, noli, premi di assicurazione, salari, stipendi, spese di energia elettrica per forza motrice e simili). Non rientrano tra le spese riconoscibili quelle sostenute per miglioramento aziendale (es. acquisto di attrezzature, bestiame e piantine per coltivazioni arboree, ecc.) né le rate di mutuo, né i prodotti forniti dalle Cooperative o Associazioni e conguagliati in sede di liquidazione del prodotto conferito;

Possono essere prese in considerazione le fatture con il pagamento differito a condizione che esso ricada nell'anno interessato.

11. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Le Banche convenzionate devono:

- a) erogare l'importo risultante dalla determinazione di concessione;
- b) perfezionare le pratiche **entro un mese dalla determinazione di concessione regionale.**

Le Banche, al fine di accelerare l'erogazione, devono provvedere ad acquisire, dagli Organi Statutari, l'autorizzazione necessaria entro il periodo di tempo che intercorre dall'invio agli S.T.A. della domanda alla ricezione della relativa determinazione di concessione.

Nel caso in cui la Banca non è disposta, per qualsiasi motivo, alla concessione del prestito, deve dare comunicazione scritta all'interessato e motivandola anche al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti entro 10 gg. dalla ricezione della determinazione di concessione;

- c) agevolare in qualsiasi momento, al pari dei beneficiari, le verifiche che potranno essere disposte con funzionari regionali;
- d) effettuare il calcolo degli interessi tenendo presente l'anno commerciale (gg. 360);

Se da un qualsiasi controllo dovessero emergere delle irregolarità tali da rettificare in diminuzione il prestito concesso, la liquidazione del rendiconto sarà ridotto di conseguenza.

Nel caso che la liquidazione fosse stata effettuata, la Banca deve restituire il maggior importo avuto.

Le Banche per la concessione dei prestiti di conduzione devono attenersi agli artt. 6 punto 1) lett. c) e 7 punto 2) della Convenzione sottoscritta tra le stesse e la Regione Abruzzo per l'inoltro, rispettivamente, dei dati progressivi delle operazioni effettuati e dei rendiconti. Le rendicontazioni inviate prima del termine di cui al citato art. 7 saranno oggetto di immediata liquidazione mentre quelle pervenute dopo possono non essere liquidate.

Le rendicontazioni devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: dpd026@pec.regione.abruzzo.it e contenere oltre agli elaborati in formato cartaceo anche le Tabelle in formate *Excel* interamente compilate utilizzando il modello trasmesso e/o pubblicato dalla Regione sulla pertinente sezione del proprio Sito internet istituzionale.

I finanziamenti finalizzati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle connesse e collaterali, posti in essere dalle banche sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata da ISMEA ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 385, del 01 settembre 1993.

All'infuori della suddetta ritenuta e del bollo sulle eventuali cambiali agrarie nessun altro onere potrà essere posto a carico della ditta beneficiaria sia relativo alle spese postali, telefoniche, di istruttoria, ecc., sia per imposte, tasse, diritti di visura, spese di amministrazione ed altro.

12. CONTROLLI

Ai sensi della D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia*) per importi di contributo superiori a € 150.000,00 gli S.T.A., **per quanto di loro competenza**, ed il **Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti**, incaricati delle istruttorie e della redazione del parere tecnico, devono provvedere a richiedere la certificazione necessaria.

Le Banche possono inoltrare agli S.T.A., per quanto di loro competenza, e all'Ufficio Infrastrutture banda larga, Credito Agrario e Calamità naturali del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti la richiesta di prestito solo se la documentazione è completa in ogni sua parte.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Lorenza De Antoniis
(firmato digitalmente)